

# La mediazione civile e commerciale

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione in materia civile e commerciale quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.

## L'organismo di mediazione

L'organismo di mediazione è un ente pubblico o privato, abilitato dal Ministero della Giustizia ed iscritto nei pubblici registri degli Organismi di Mediazione, presso il quale è possibile attivare un tentativo di mediazione innanzi ad un "mediatore", soggetto terzo ed imparziale.

## Il procedimento di mediazione

La mediazione è l'attività svolta da un professionista ("mediatore") con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. Il mediatore ascolta le parti e gli eventuali assistenti di parte in sessioni congiunte e soggette all'obbligo della riservatezza.

## Il mediatore

Il mediatore è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione. E' un professionista abilitato con competenze in tecniche di negoziazione e mediazione e con conoscenze specifiche nella materia oggetto di lite. Il mediatore ascolta le parti e sviluppa ipotesi di accordo possibilmente convenienti a tutte le parti in causa, rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.

## I tipi di mediazione

Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, la normativa distingue due tipi di mediazione:

- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
- facoltativa, cioè scelta dalle parti

Le materie in cui la mediazione è obbligatoria e prevede la presenza di un avvocato. La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate nell'articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone come condizione obbligatoria di procedibilità per l'avvio del processo (tuttavia occorre sottolineare che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza). In questi casi è obbligatoria la presenza dell'avvocato che assiste nel parti nel corso del procedimento di mediazione.

La mediazione è obbligatoria in materia di:

- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

Quando la controversia non rientra nelle materie sopracitate, ma rientra nell'ambito di altro diritto civile disponibile, la mediazione non è obbligatoria (bensì facoltativa) e non richiede la presenza di un avvocato (le parti possono quindi partecipare autonomamente oppure assistite da un professionista di qualsiasi tipo).

### **La durata della mediazione**

Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione si tiene il primo incontro. Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.

Nel caso di formulazione di proposta da parte del mediatore nel corso del procedimento, la proposta deve essere accettata o rifiutata entro 7 giorni.

### **Il procedimento di mediazione**

La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata la prima domanda. Presentata la domanda presso l'organismo di mediazione, è designato un mediatore ed è fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (non oltre trenta giorni dal deposito della domanda). Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato (per la mediazione obbligatoria). Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell'azione giudiziale. In caso di mancato accordo, i costi della mediazione sono gratuiti. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.

### **La conciliazione**

La conciliazione è l'accordo amichevole di definizione della controversia proposto dal mediatore. Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.

Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali previste dall'articolo 13 del d.lgs. 28/2010. In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

### **L'efficacia esecutiva della mediazione**

Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

### **Le spese processuali**

All'esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato e al pagamento dell'indennità spettante al mediatore (e all'esperto, se

nominato). Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.

### **Le agevolazioni fiscali**

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

### **La gratuità della mediazione**

La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti) quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010) ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice. A tal fine, la parte deve depositare presso l'organismo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore.

### **Il costo di un procedimento di mediazione**

All'avvio del procedimento, ogni parte versa all'Organismo esclusivamente i diritti di segreteria, oltre ad un contributo forfettario per la notifica degli atti per ciascuna parte del procedimento.

Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo e le parti non intendono procedere nel procedimento, non è dovuto alcun compenso per l'organismo di mediazione.

Se le parti raggiungono l'accordo al primo incontro o intendono proseguire nel procedimento oltre il primo incontro, i costi per ogni parte (comprendenti l'intero servizio di mediazione indipendentemente dal numero di incontri e dal numero di mediatori messi a disposizione dall'Organismo) sono indicati in specifiche tabelle previste dagli Organismi stessi, secondo parametri stabiliti dalla norma (art. 16 Decreto 180/2010 e sua tabella A), e dipendono dal valore della controversia.